Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal

Numero dell'incarto: BH.2005.3

Sentenza del 28 febbraio 2005
Corte dei reclami penali

Composizione	Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Tito Ponti e Barbara Ott, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti	**A.**_____, attualmente detenuto reclamante rappresentato dall'avv. Yasar Ravi, **contro** **Ministero pubblico della Confederazione**, opponente
Oggetto	Domanda di scarcerazione (art. 52 PP)

Fatti:

A. A._____ è stato arrestato il 23 novembre 2004 nell'ambito di un'inchiesta di polizia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup), partecipazione ad organizzazione criminale (art. 260ter CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) e posto immediatamente in detenzione preventiva. Il 25 novembre 2004, il Giudice istruttore federale, ritenuti i gravi indizi di colpevolezza gravanti a carico dell'indagato e la sussistenza dei pericoli di collusione e di fuga, ha convalidato il suo arresto.

B. Il 29 novembre 2004, A._____ è insorto contro l'ordinanza di conferma dell'arresto con un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Con giudizio del 14 dicembre 2004 la Corte dei reclami penali ha respinto il gravame. Questa decisione è stata successivamente impugnata dall'indagato con un ricorso al Tribunale federale, anch'esso respinto con sentenza del 7 febbraio 2005 (v. sentenza 1S.3/2005).

C. Con lettera del 31 dicembre 2004 al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), A._____ ha chiesto di poter essere messo in libertà provvisoria. Il MPC, con decisione del 4 gennaio 2005, ha respinto la domanda di scarcerazione.

D. Dissentendo da questa decisione, il 10 gennaio 2005 A._____ ha presentato, per il tramite del suo difensore, un nuovo reclamo davanti alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Egli censura in sostanza l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza giustificanti la sua detenzione come pure dei pericoli di collusione e di fuga, chiedendo, in via principale, di essere immediatamente e incondizionatamente posto in libertà provvisoria e, subordinatamente - in applicazione del principio della proporzionalità - di accompagnare tale libertà da misure sostitutive ad apprezzamento della Corte adita.

E. Con osservazioni del 21 gennaio 2005, il MPC postula la reiezione del reclamo nella misura della sua ammissibilità. L'autorità inquirente chiede pre-

liminarmente di accertare la temerarietà del reclamo in esame, adducendo che esso ripropone a poche settimane di distanza censure del tutto simili a quelle respinte dalla Corte dei reclami penali con sentenza del 14 dicembre 2004. Il MPC conferma ad ogni modo la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, come pure dei pericoli di collusione e di fuga, opponendosi alla sua scarcerazione.

F. Nella sua replica del 25 gennaio 2005, il reclamante contesta le osservazioni di cui sopra e ribadisce, in pratica, le argomentazioni esposte in sede di reclamo.

Non sono state chieste ulteriori osservazioni al MPC.

Diritto:

1.

1.1 Analogamente alla Camera d'accusa del Tribunale federale, dissolta il 31 marzo 2004, la Corte dei reclami penali esamina d'ufficio l'ammissibilità del rimedio esperito senza essere vincolata, in tale ambito, dalla denominazione dell'atto o dall'autorità indicata come competente nello stesso (DTF 122 IV 188 consid. 1 e giurisprudenza citata).

1.2 Giusta l'art. 52 cpv. 1 PP, l'imputato può in ogni tempo domandare di essere messo in libertà. Se il giudice istruttore o il procuratore respingono la sua domanda, l'imputato ha diritto di reclamo alla Corte dei reclami penali (art. 52 cpv. 2 PP); la procedura è retta dagli art. 214 a 219 PP. Il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell'atto od omissione in questione (art. 217 PP). La decisione impugnata è stata inviata il 4 gennaio 2005 al patrocinatore dell'imputato, il quale ne ha preso conoscenza al più presto il 5 gennaio. Il reclamo, interposto il 10 gennaio 2005, è dunque tempestivo. La legittimazione ricorsuale dell'imputato è pacifica.

1.3 Sono invece prive di qualsiasi fondamento le censure in merito alla presunta tardività delle osservazioni del MPC esposte nella replica del 25 gennaio 2005 (v. act. 4, pag. 2). Giusta l'art. 32 cpv. 3 OG le operazioni processuali, fra le quali rientrano anche le ordinanze per lo scambio degli allegati disposti dall'autorità adita, devono essere compiute entro il termine; il reclamante

misconosce però che per il rispetto di tale scadenza basta che l'atto sia stato consegnato alla posta entro la mezzanotte dell'ultimo giorno del termine (art. 32 cpv. 3 seconda frase OG; sentenza del Tribunale federale 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005, consid. 1.3). Ciò significa che le osservazioni al reclamo del MPC, datate 21 gennaio 2005 e inviate in tale data, sono tempestive, anche se sono pervenute alla Corte dei reclami penali e al rappresentante della controparte solo successivamente.

2. Il reclamante si duole preliminarmente di una violazione dell'art. 51 cpv. 2 PP, per il fatto che il MPC avrebbe omesso di presentare alla Corte dei reclami penali una richiesta di proroga dell'arresto alla scadenza dei primi 14 giorni di carcere preventivo.

2.1 La censura non ha pregio. Secondo l'art. 51 cpv. 2 PP, il giudice istruttore (ma anche il MPC nella fase delle indagini preliminari, conformemente all'art. 51 cpv. 3 PP), se intende mantenere oltre 14 giorni il carcere preventivo ordinato in applicazione dell'art. 44 n. 2 PP, prima della scadenza di questo termine, deve presentare alla Corte dei reclami penali la richiesta di proroga dell'arresto. Nella decisione avversata, il MPC giustifica il rifiuto di scarcerazione con l'esistenza sia del pericolo di collusione che di quello di fuga; posizione peraltro confermata nella sua risposta al reclamo. Ebbene, come questa Corte ha già avuto modo di considerare in una sentenza del 23 settembre 2004 riguardante un ricorso analogo, preso atto del rischio di fuga paventato dall'autorità inquirente, il fatto di dover presentare una richiesta di proroga dell'arresto a causa dell'invocato pericolo concomitante di collusione costituisce un puro esercizio formale che non muta la situazione esistente. La presenza di gravi indizi di reato unitamente al rischio di fuga sarebbero elementi oggettivamente già di per sé sufficienti per giustificare il mantenimento della detenzione preventiva, ragione per cui, nella fattispecie, la richiesta giusta l'art. 51 cpv. 2 PP non presentava alcun interesse attuale e pratico (v. sentenza BK_H 119/04 del 23 settembre 2004, consid. 4). Ancora più eloquente a tal proposito è il cpv. 3 della disposizione summenzionata, per il quale la richiesta di proroga del carcere preventivo, nella procedura delle indagini, deve essere presentata se la medesima si basa esclusivamente sul pericolo di collusione. Premesso che l'effettiva esistenza dei pericoli summenzionati sarà verificata nei considerandi che seguono, ne scende che in concreto l'autorità inquirente non ha violato l'art. 51 cpv. 2 PP.

3. Secondo l'art. 44 PP, la detenzione preventiva si giustifica allorquando esistono gravi indizi di colpevolezza a carico dell'imputato, se esiste presunzione della sua imminente fuga e/o determinate circostanze fanno presumere ch'egli voglia far scomparire le tracce del reato od indurre testimoni o coimputati a fare false dichiarazioni o voglia compromettere in qualsiasi altro modo il risultato dell'istruttoria. Si tratta dunque di analizzare se tali condizioni cumulative sono adempiute nella fattispecie (v. sentenza del Tribunale federale 1S.13/2004 del 1° dicembre 2004, consid. 2.1).

3.1 Nel merito il reclamante lamenta, come già all'occasione del suo precedente reclamo, l'assenza di gravi indizi di colpevolezza atti a giustificare il mantenimento della detenzione preventiva. Egli sostiene che le autorità inquirenti non sono state in grado di sostanziare con documentazione probante nessuna delle ipotesi di reato ascrittegli, per cui, visto anche il lasso di tempo intercorso dall'apertura dell'inchiesta, non sussisterebbero le condizioni per mantenerlo in detenzione preventiva. Di avviso diametralmente opposto è invece il MPC, secondo il quale gli atti sinora raccolti dimostrerebbero invece il coinvolgimento attivo del reclamante in tutte le attività delittuose dell'organizzazione sotto inchiesta.

3.1. Questa Corte ritiene, come esposto nel precedente giudizio riguardante il qui imputato, che dagli atti sinora esperiti sono emersi con sufficiente evidenza gravi indizi di colpevolezza nei suoi confronti almeno per quel che riguarda l'imputazione di appartenenza ad un'organizzazione criminale e quella di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (v. sentenza del 14 dicembre 2004, BK_H 212/04, consid. 3.2 e 3.3). Tale valutazione è poi stata confermata dal Tribunale federale nella sua recente sentenza del 7 febbraio 2005 (v. 1S.3/2005, consid. 2.6. e 2.7). Per quanto riguarda specificatamente l'invocata assenza di contestazioni puntuali e concrete in merito all'accusa di appartenenza ad organizzazione criminale, l'alta Corte ha precisato - rammentando la genesi dell'art. 260ter CP - che questa norma implica la criminalizzazione già dell'appartenenza all'organizzazione, senza che sia necessaria la prova di aver partecipato di persona alla commissione di reati specifici addebitabili alla stessa (v. parimenti la sentenza del Tribunale federale 1S.15/2004 del 15 gennaio 2004, consid. 2.3.4).

In proposito, il MPC osserva rettamente che durante il periodo, relativamente breve, intercorso dall'ultima decisione non sono emersi nuovi atti in grado di confutare i gravi indizi posti a carico del reclamante relativamente alle menzionate imputazioni, né egli – che del resto ha sostanzialmente ripreso le stesse argomentazioni del suo precedente gravame – ha saputo apportare prove in tal senso. Non occorre pertanto procedere ad un ulteriore disamina di simili censure in questa sede, bastando il rinvio alle pertinen-

ti considerazioni già espresse nelle citate sentenze di primo e secondo grado. In merito all'attività investigativa presente e futura, occorre inoltre ricordare che sono tuttora in corso accertamenti e verifiche – in parte per via rogatoriale all'estero – tendenti a concretizzare i gravi indizi nei confronti del reclamante sia per quanto attiene i due capi di imputazione citati in precedenza, sia per quanto attiene il riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP.
Ne scende che, in assenza di significative modifiche dello stato di fatto o di nuovi elementi dell'inchiesta, le considerazioni dell'insorgente in merito all'inesistenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico devono essere respinte in quanto manifestamente infondate.

4. Il reclamante contesta la presenza di un pericolo di collusione, ritenendo che non vi siano motivi per temere che una volta posto al beneficio della libertà egli possa impedire o ostacolare l'operato delle autorità inquirenti.

Nel caso concreto il riferimento ad un potenziale pericolo di collusione e di inquinamento delle prove non è tuttavia fuori luogo, come evidenziato anche nel giudizio reso dal Tribunale federale su ricorso del qui reclamante. Non è affatto da escludere che se rimesso in libertà, il reclamante possa dare istruzioni o tentare di comunicare informazioni utili per altri soggetti implicati nell'inchiesta in Svizzera o in Italia, tuttora oggetto di atti rogatoriali in corso (v. sentenza 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005, consid. 3.1.3).

5. Il reclamante sostiene infine di non avere nessun motivo di fuggire, il centro dei suoi interessi affettivi ed economici essendo in Svizzera. Ad ogni modo, il pericolo di fuga non sarebbe né concreto né supportato da fatti precisi e potrebbe essere scongiurato con provvedimenti meno restrittivi della detenzione preventiva quali la prestazione di una cauzione e il deposito dei documenti.

Certo, tenuto conto degli importanti legami che il reclamante intrattiene con la Svizzera, il pericolo di fuga non appare essere particolarmente manifesto. Non va tuttavia dimenticato, in una valutazione che tiene conto di un insieme di criteri, che i reati contestati al reclamante sono indubbiamente gravi, e che se questi dovessero essere confermati, la pena potrebbe essere molto pesante, considerati anche i suoi precedenti penali per traffico di stupefacenti. Ciò potrebbe indurre l'imputato a darsi alla fuga all'estero e a vivere in latitanza anche se moglie e figli vivono in Svizzera. Un rischio di fuga non può essere escluso, per cui è opportuno confermare la detenzio-

ne preventiva dell'imputato. Nemmeno l'adozione di misure sostitutive meno coercitive quali il versamento di una cauzione o il deposito dei documenti di identità (postulate in via subordinata nel gravame), permetterebbe di eliminare il rischio appena descritto.

6. Discende da quanto precede che il reclamo deve essere respinto. In conformità al nuovo art. 245 PP, valido dal 1° aprile 2004, le spese e le indennità in relazione al procedimento giudiziario sono stabilite dagli art. 146-161 OG, per quanto la legge non disponga altrimenti.

6.1 In principio, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1 OG); l'art. 152 cpv. 1 OG permette tuttavia al tribunale (all'occorrenza la Corte dei reclami penali) di dispensare la parte dal pagare le spese processuali e i disborsi, se questa dimostra di essere in uno stato di bisogno e se le sue conclusioni ricorsuali non si rivelano fin dall'inizio sprovviste di possibilità di esito favorevole. Se occorre, il tribunale può fare assistere questa parte da un avvocato i cui onorari sono sopportati dalla cassa del tribunale medesimo (art. 152 cpv. 2 OG).). Nel caso concreto, il reclamante ha omesso di compilare correttamente l'apposito formulario per l'assistenza giudiziaria, tralasciando in particolare la rubrica riguardante i redditi a pagina 5 dello stesso (v. act. 5). Questo Tribunale non è pertanto in grado di stabilire la presenza o meno in concreto del requisito dell'indigenza; la domanda di assistenza presentata dal reclamante va pertanto in principio respinta sia per ciò che concerne la dispensa dal pagamento delle spese processuali, sia per quanto riguarda l'assunzione dell'onorario del suo difensore (v. l'avvertenza riportata alla pag. 2, in basso, del formulario).

6.2 Tuttavia, come la Corte dei reclami penali ha già avuto modo di precisare, la Confederazione ha l'obbligo di indennizzare l'avvocato nominato d'ufficio (sentenza BK_H 157/04 del 25 ottobre 2004). L'art. 3 del Regolamento sulle spese ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale (RS 173.711.31) prevede che l'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa; la tariffa oraria, che si applica anche agli avvocati d'ufficio (art. 3 cpv. 2), varia da un minimo di fr. 200.-- a un massimo di fr. 300.--. Dato che il difensore del reclamante non ha fatto pervenire al tribunale alcuna nota delle spese, l'onorario è fissato secondo il libero apprezzamento (art. 3 cpv. 3). Tenuto conto della natura del procedimento e della presumibile attività espletata dall'avvocato nella procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali, un'indennità di

fr. 1'500.--, IVA inclusa, pare appropriata; questa indennità segue l’esito del procedimento principale.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. La tassa di giustizia di fr. 1'200.-- è posta a carico del reclamante.

4. L'indennità del patrocinatore d'ufficio Avv. Yasar Ravi, X._____, nella presente procedura è fissata a fr. 1'500.-- e segue l'esito del procedimento principale.

Bellinzona, 2 marzo 2005

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a

- Avv. Yasar Ravi
- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici :

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La procedura è retta dagli art. 214-216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF).

Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l'autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.